

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5601 del 01/10/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3296 del 27-06-2023 e successive modifiche, intestata alla ditta Nuova Riwal Ceramiche Srl, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via della Repubblica n. 16-18, loc. Roteglia - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5809 del 01/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 19273 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3296 del 27-06-2023 e successive modifiche, intestata alla ditta Nuova Riwal Ceramiche Srl, impianto sito in comune di Castellarano (RE), via della Repubblica n. 16-18, loc. Roteglia - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del giorno 11-02-2008: “Approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21-07-2014: “indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad AIA ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 - “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99”;
 - “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
 - il “BRef (Best Available Techniques Reference Document) in the ceramic manufacturing industry” di agosto 2007, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3296 del 27-06-2023, modificata con n. 59 del 08-01-2024, n. 2491 del 03-05-2024 e n. 1631 del 19-03-/2025 è stato rilasciato alla ditta Nuova Riwal Ceramiche Srl il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Castellarano (RE), via della Repubblica n. 16-18, loc. Roteglia;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 24-06-2025 (prot. ARPAE n. 113806 del 24-06-2025), con cui la ditta rende nota l'intenzione di modificare la durata di funzionamento dell'emissione E34 "Cogeneratore". Per motivi produttivi e/o organizzativi l'atomizzato che occorre allo stabilimento di Roteglia può essere prodotto presso uno degli altri stabilimenti del gruppo, pertanto l'impianto di macinazione e di atomizzazione potrebbe non essere in funzione mentre il cogeneratore continuerebbe a funzionare per il fabbisogno elettrico di tutti gli altri reparti dello stabilimento. Il cogeneratore sarà in assetto cogenerativo, con recupero di calore dei fumi negli atomizzatori, per circa il 90% del suo funzionamento e la ditta prevede che per circa il 10% delle ore di funzionamento del cogeneratore le sue emissioni saranno inviate all'emissione E34, questa pertanto non risulterà di emergenza e l'azienda non s'impegna a metterla in funzione per non più di 500 h nel corso dell'anno. Al fine di lasciare invariato il flusso di massa del materiale particellare, degli NOx, del CO e degli SOx la ditta ha ridotto le concentrazioni di questi inquinanti nelle emissioni E18, E22, E30, E31 ed E34;

considerato che con nota prot. n. 121608 del 07-07-2025 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 156056 del 03-09-2025;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, si può procedere all'aggiornamento dei limiti emissivi, mantenendo inalterato il flusso di massa;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 173184 del 01-10-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente e contestualmente correggere la quota delle polveri fredde in uso relative all'installazione riconosciute dall' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia", in quanto l'emissione

E30-E31 è costituita da due emissioni distinte che come tali devono essere conteggiate;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- nel paragrafo C3 – EMISSIONI IN ATMOSFERA - SEZIONE C la tabella che riporta l'inventario delle quote relative all'installazione riconosciute dall' "Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia" è così sostituita:

	Quote in uso	Quote patrimonio
Polveri fredde	117,18	2,74

Polveri calde	3	0
NOx	600	0

- al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera - SEZIONE D la Tabella A) della prescrizione 1) è così sostituita:

Tabella A)

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata emissione (h/giorno)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione limite (mg/Nm ³)	Tipo di impianto di abbattimento	Periodicità auto controlli
E1	Forno termoretraibile	450	20,5	/	/	/	/
E1bis	Forno termoretraibile	7.600	24	/	/	/	/
E2	Essiccatoio presse	7.000	24	/	/	/	/
E3-4	Essiccatoi presse	6.000	24	/	/	/	/
E5	Essiccatoio presse	6.500	24	/	/	/	/
E6	Essiccatoio 7 piani orizzontale	20.000	24	/	/	/	/
E7	Essiccatoio 7 piani orizzontale	20.000	24	/	/	/	/
E8	Essiccatoio preforo	5.000	24	/	/	/	/
E9	Essiccatoio preforo	8.500	24	/	/	/	/
E11	Aspirazione aria calda su finale forno F2	7.100	24	/	/	/	/
E12	Raffreddamento finale	48.000	24	/	/	/	/
E13	Raffreddamento indiretto	42.300	24	/	/	/	/
E14	Raffreddamento finale	41.000	24	/	/	/	/
E15	Aspirazione aria calda sul finale	26.000	24	/	/	/	/
E16	Camino diretto forno F1	37.000	Saltuaria	/	/	/	/
E17	Camino diretto forno F2	21.000	Saltuaria	/	/	/	/
E18	Forno bicanale e forno a rulli monostrato	50.000	24	Polveri	2,5	FT	Trimestrale
				Fluoro	2,5		
				SOV (come C-org. totale)	50		Semestrale
				Aldeidi totali	20		
				Piombo	0,25		Annuale

				ossidi di azoto (NO _x) espressi come NO ₂	189,5		Annuale*
				ossidi di zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	495,5		Annuale**
E20	Scelta	7.000	20,5	Polveri	15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E21	Preparazione smalti	15.000	16	Polveri	5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E22	Atomizzatori	75.000	24	Polveri	14,73	FT	Trimestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
				CO	80		Annuale
				ossidi di azoto (NO _x) espressi come NO ₂	188		
				ossidi di zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	35		Annuale**
E23	Carico mulini silos atomizzato	45.000	24	Polveri	15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E24	Supero	3.000	24	Polveri	12	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E25	Pressa P5	19.600	24	Polveri	12	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E26	Smalteria	30.000	24	Polveri	5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E27	Macchina taglio e sbavatura	22.000	24	Polveri	5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E28	Linea smaltatura L5	18.000	24	Polveri	5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E29	Presse	30.000	24	Polveri	12	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)

E30	Trasporto atomizzato	35.000	24	Polveri	12,9	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E31	Trasporto atomizzato	35.000	24	Polveri	12,9	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E32	Supero	5.000	24	Polveri	12	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E 33	Linea alimentazione MP	40.000	24	Polveri	15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E 34 °	Cogeneratore (fumi di norma convogliati ai due atomizzatori per il recupero del calore)	15.000	24	Polveri	7,5	/	Annuale
				Ossidi di azoto (NOx) espressi come NO ₂	95		
				CO	100		
				Ossidi di zolfo (SOx) espressi come SO ₂	15 **		
E35°°	Gruppo elettrogeno 112 kW	/	Emergenza	/	/	/	/
E36°°	Gruppo elettrogeno 33,6 kW	/	Emergenza	/	/	/	/
E37°°	Gruppo elettrogeno 40 kW	/	Emergenza	/	/	/	/
E38	Supero	1.400	24	Polveri	12	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)
E39°°	Gruppo elettrogeno 508,8 kW	/	Emergenza	/	/	/	/
E40	Rettifica	29.000	24	Polveri	10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		(§)

FT: filtro a tessuto

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) e al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

° i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

°° Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.

(§) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

La data di messa a regime delle emissioni E18, E22, E30, E31 ed E34 è fissata entro il 31-12-2025.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (1 campionamento per E18, E22, E30 ed E31 e 3 campionamenti per E34 distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera - SEZIONE D la seguente prescrizione è eliminata:

18) Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve presentare la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente dell'emissione E34 Cogeneratore ed ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis comma 16 del D.Lgs. 152/06.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3296 del 27-06-2023 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.